



BETTIOL SESSA MARCHI NASELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CIRCOLARE INFORMATIVA

Oggetto: Il credito d'imposta per i nuovi investimenti

La legge di bilancio per il 2021 propone una nuova versione del credito di imposta per i nuovi investimenti e "Industria 4.0".

Vi rientrano gli investimenti effettuati già a partire dal **16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, con estensione al 30 giugno 2023 per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, anche tramite contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione risulta fruibile da tutte le imprese residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale di determinazione del reddito, nonché dai soggetti esercenti arti e professioni.

L'entità del credito di imposta dipende dalla tipologia di bene acquisito:

- I. investimenti "ordinari" generici (beni non "Industria 4.0"):
 - a. **10%** per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali
 - b. **10%** fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali strumentali (ad esempio software);
 - c. **15%** per gli investimenti in beni strumentali destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile.
- II. Per gli investimenti che, oltre ad avere i requisiti di cui sopra, sono relativi a beni materiali "Industria 4.0", ovvero quelli di cui all'Allegato A alla legge 232/2016:
 - a. **50%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - b. **30%** per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
 - c. **10%** per investimenti fino a 20 milioni.

Trattasi dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", rappresentati dalle tre seguenti principali categorie:

- i. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- ii. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;



BETTIOL SESSA MARCHI NASELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

iii. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro "in logica 4.0".

Ai fini della fruizione del credito di imposta si deve trattare di beni "interconnessi" secondo la definizione prevista dalla circolare Agenzia delle entrate e Mise 30 marzo 2017, n. 4.

III. Per i beni immateriali "Industria 4.0", ovvero quelli di cui all'Allegato B alla legge 232/2016, è previsto un credito di imposta del **20%**, nel limite massimo di 1 milione di euro d'investimento.

Beni esclusi dall'agevolazione:

- beni usati, beni merce e beni destinati a strutture produttive situate all'estero;
- fabbricati e le costruzioni (è invece agevolabile la componente impiantistica);
- veicoli, anche strumentali all'attività d'impresa (ad esempio autovetture);
- beni per i quali i coefficienti di ammortamento sono inferiori al 6,5% (ammortamento fiscale superiore a 15 anni);
- beni gratuitamente devolvibili dalle imprese nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- beni di cui all'Allegato 3 annesso alla Legge di bilancio 2017 (materiale ferroviario e tramviario, condutture per stabilimenti termali, ecc.).

Sono, invece, agevolabili gli autocarri in quanto non rientrano nell'articolo 164 del Tuir.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 in:

- **1 rata annuale** per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che effettuino investimenti in beni materiali "ordinari" dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;
- **3 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni "ordinari" e a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni materiali e immateriali "Industria 4.0".



**BETTIOL SESSA MARCHI NASELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Vi sono particolari formalità da rispettare nelle fatture e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati. Inoltre, per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche richieste.

Lo studio è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Treviso, 28 gennaio 2021

Studio Associato Bettiol, Sessa &

Associati

Dott. Andrea Marchi